SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

VENERDÌ 22 DICEMBRE 1967

(111ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili » **(2248)** (*D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 1368, 1369, 1371, 1372
AJROLDI 1369
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 1369
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1370, 1371
GIANQUINTO 1369
PALUMBO 1369, 1370, 1371
PENNACCHIO, *relatore* 1368, 1369, 1370, 1371, 1372

« Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo » **(2520)** (*D'iniziativa dei senatori Maris e Piasenti*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1375, 1376
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 1376
NENNI Giuliana, *relatore* 1375

« Modifica della tabella A della legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al personale esecutivo della Presidenza del Consiglio dei ministri » **(2596)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1373, 1374
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 1374
GIANQUINTO 1374
GIRAUDO, *relatore* 1373, 1374

« Proroga, con modifiche, delle disposizioni sulla assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi » **(2628)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1376, 1377
BARTOLOMEI, *relatore* 1376
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 1377
BONAFINI 1376, 1377
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1377

La seduta è aperta alle ore 16,40.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Chabod, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Schiavone, Turchi e Zampieri.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

BARTOLOMEI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri: « Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili (2248)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Ajroldi, Moneti, Cornaggia Medici, Conti e Baldini: « Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PENNACCHIO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; con il presente disegno di legge si intendono modificare le disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963 n. 1329 e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative alla procedura di accertamento del *visus* dei ciechi civili.

Quando fu approvata la legge che istituiva l'Opera nazionale ciechi civili venne fatta una previsione circa il numero degli assistiti che fu immediatamente smentita dai fatti. Infatti dalle 30.000 unità di cui si era parlato, oggi ci troviamo di fronte alla cifra di ben 64.171. L'accertamento del *visus* — le varie procedure ad esso collegate — poteva andare bene finchè il numero degli assistiti era quello della prima previsione; di fronte, però, all'aumento verificatosi in questi ultimi anni, tale procedura deve essere assolutamente cambiata, essendosi dimostrata chiaramente inidonea. Uno dei difetti più gravi di queste procedure è quello che si riferisce al tempo necessario che passa tra la domanda presentata da chi chiede l'assistenza e il momento in cui di tale assistenza si viene a beneficiare; ciò con la conseguenza grave che, essendo molte di queste persone già anziane, l'assegno viene concesso quando ormai sono passate a miglior vita, senza aver potuto godere di quanto costituisce, invece, un loro diritto.

Con la nuova proposta di legge al nostro esame, si tende soprattutto ad accelerare la procedura di applicazione delle norme di legge già esistenti e ad avere una base certa per impostare programmi di assistenza e per valutare le conseguenze finanziarie di auspicabili favorevoli revisioni sia in materia di assegno pensionistico, che nel campo dell'accertamento delle condizioni di bisogno.

In che modo si cerca di rimediare agli inconvenienti che si sono verificati con la vecchia legge? A questa domanda rispondono i vari articoli del disegno di legge in discussione, soprattutto cercando di evitare organi collegiali che comportano notevole spesa di tempo e di denaro. Infatti alla Commissione provinciale viene sostituito

il fiduciario provinciale e si innova anche — sempre all'articolo 1 — laddove si istituisce l'oculista fiduciario centrale che rappresenta il perno del sistema, consentendo all'Opera nazionale ciechi civili di revisionare tutte le situazioni di *visus* per le quali sussistono dubbi circa la loro regolarità. Naturalmente, oltre che puntare su questo medico oculista, il sistema permette agli interessati di rivolgersi agli organi superiori.

L'articolo 2 attribuisce alla Commissione regionale — in sede amministrativa — il compito di fare la prima valutazione circa le domande. Inoltre voglio ricordare che due sono le condizioni per il conseguimento dell'assegno pensionistico, e cioè l'accertamento del *visus* e l'accertamento dello stato di bisogno; e a questo punto credo davvero che bisogna aprire una parentesi, perchè dovremo, finalmente occuparci in maniera obiettiva ed esatta di questo famigerato stato di bisogno. Comunque non è con questo disegno di legge che dobbiamo occuparci di ciò. Ritornando al contenuto dell'articolo 2, nei casi di cecità totale o di residuo visivo non superiore ad un ventesimo, l'accertamento del residuo visivo stesso è demandato all'oculista fiduciario provinciale. L'innovazione che viene introdotta — prima tale compito era demandato alla Commissione provinciale — permette notevole risparmio economico, nonchè di tempo. È comunque sempre fatto salvo all'interessato il diritto di impugnare le decisioni dell'oculista.

Con gli articoli 3 e 4 si prevedono i provvedimenti da adottarsi a seguito dell'accertomento visivo effettuato dall'oculista fiduciario provinciale, nonchè i gravami attraverso gli accertamenti stessi. Infine, tralasciando gli altri, all'articolo 7 è prevista la procedura di revisione del *visus* che deve poter essere fatta in qualsiasi momento. Gli ultimi articoli contengono norme finali e transitorie intese a consentire l'opportuno passaggio dalla vecchia alla nuova regolamentazione.

Il relatore, pertanto, non ha altro da aggiungere in merito al disegno di legge e ne chiede il favorevole accoglimento ai colleghi della Commissione.

G I A N Q U I N T O . Siamo favorevoli al provvedimento e pertanto dichiaro di votare positivamente.

A J R O L D I . È un provvedimento quanto mai giusto ed opportuno per cui il voto non può essere altro che favorevole.

P A L U M B O . Anche il nostro Gruppo è favorevole al disegno di legge.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Anche se il provvedimento è di particolare competenza del Ministero dell'interno e di quello della sanità, tuttavia il Governo, nei limiti di massima, è d'accordo col relatore.

P E N N A C C H I O , *relatore.* Il proponente ha addirittura affacciato l'ipotesi di una riduzione della spesa.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non esiste provvedimento, d'iniziativa parlamentare o governativa, che non importi aumento di spesa. Magari si tratta di un piccolo aumento, ma questo c'è sempre.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'accertamento della cecità assoluta o del residuo visivo di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66 e 10 agosto 1964, n. 718, sono istituiti, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, a modifica delle precedenti disposizioni, i seguenti Organi:

a) presso ogni Segreteria regionale, una « Commissione oculistica regionale » per la verifica preliminare degli atti di parte.

La Commissione è nominata dal Presidente dell'Opera ed è composta dal Segretario regionale dell'Opera che la presiede, da un oculista designato dal medico provinciale e

da un oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili.

Un funzionario della Prefettura o dell'Opera, esplica le mansioni di Segretario.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti supplenti.

Il Segretario regionale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro funzionario dell'Opera;

b) in ogni provincia, uno o più « Oculisti fiduciari provinciali », fino ad un massimo di tre, nominati dal Presidente della Opera;

c) presso ogni Segreteria regionale dell'Opera, una « Commissione oculistica regionale di revisione ».

La Commissione è nominata dal Medico provinciale ed è composta dal Medico provinciale stesso o da un sanitario da lui delegato, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Un funzionario dell'Opera esplica le mansioni di Segretario.

Oltre al Presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il Presidente ed i componenti supplenti.

L'oculista designato dall'Opera in seno alla Commissione regionale di cui alla lettera *a*) può anche essere componente della Commissione regionale di revisione;

d) presso la Sede centrale dell'Opera, uno o più « Oculisti fiduciari centrali », fino ad un massimo di tre, nominati dal Presidente dell'Opera;

e) presso la sede centrale dell'Opera una « Commissione oculistica superiore ».

La Commissione è nominata dal Ministro della sanità ed è composta da un Direttore di clinica oculistica universitaria, designato dal Ministero della sanità, che la presiede, da un oculista designato dall'Opera nazionale ciechi civili e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

Un funzionario della sede centrale della Opera esplica le mansioni di Segretario.

Ove l'Opera lo ritenga necessario, può richiedere al Ministro della sanità la costituzione di una o due « Sottocommissioni della Commissione oculistica superiore », i cui componenti sono designati e nominati secondo le modalità di cui al comma precedente.

Tutti i predetti Organi di cui alle suindicate lettere durano in carica tre anni.

Il pagamento delle relative prestazioni è a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

P A L U M B O . Ma queste Segreterie hanno una sede precisa? Per esempio, per la Calabria, dove è?

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Un tale problema si è posto anche per l'Abruzzo ed è stato risolto considerando capoluoghi L'Aquila per l'Abruzzo, e Catanzaro per la Calabria.

P E N N A C C H I O , *relatore.* Si può dare, come interpretazione autentica, questo significato, e cioè che si tratta del medico provinciale della città capoluogo della regione e questa è quella dove ha sede la Segreteria regionale dell'Opera nazionale.

P A L U M B O . Cioè dove ha sede la Segreteria regionale dell'Opera nazionale ciechi civili.

P E N N A C C H I O , *relatore.* Fanno parte della Commissione un oculista designato dalla Commissione provinciale e il medico provinciale della città capoluogo della regione.

P A L U M B O . In ogni regione c'è una Segreteria generale dell'Opera nazionale ciechi civili; quindi medico provinciale è quello della città capoluogo, e città capoluogo è quella ove ha sede l'ufficio della Segreteria regionale.

P E N N A C C H I O , *relatore.* Il senatore Palumbo si preoccupa di fare riferimento ad un organo preesistente.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Già ci sono gli uffici regionali dell'Opera nazionale ciechi civili.

P A L U M B O . Sulla base di quanto ora è stato detto dall'onorevole Sottosegretario non insisto e ritengo superfluo quanto avrei voluto proporre.

P E N N A C C H I O, *relatore.* La dizione dell'ultimo comma della lettera *c*) desta nel vostro relatore e nel Governo qualche perplessità. Propongo di accantonare l'approvazione dell'articolo, sul quale, peraltro, siamo tutti d'accordo al fine di accertare in un'altra seduta l'effettiva opportunità di conservare il comma in questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, l'articolo 1, se non vi sono obiezioni, è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 2.

L'istanza per la concessione della pensione, corredata dai documenti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è sottoposta all'esame della Commissione regionale di cui all'articolo 1, lettera *a*).

Il Segretario regionale dell'Opera, nei casi in cui la Commissione riscontri sul certificato oculistico di parte un residuo visivo superiore ad 1/20, adotta formale provvedimento di inammissibilità dell'istanza.

Qualora, invece, la Commissione riscontri un residuo visivo non superiore ad 1/20, dispone la visita oculistica fiduciaria ambulatoriale o domiciliare da effettuarsi dal competente oculista fiduciario provinciale di cui all'articolo 1, lettera *b*): alla visita domiciliare può essere delegato anche l'Ufficiale sanitario o il medico condotto del luogo di residenza dell'interessato.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, l'istanza s'intende decaduta e il Segretario regionale dell'Opera adotta formale provvedimento di declaratoria di decadenza.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'oculista fiduciario provinciale, di cui all'articolo 1, lettera *b*), eseguito l'accertamento previsto dal precedente articolo 2, redige il relativo motivato referto su apposito modulo, e:

a) nel caso in cui accerti un residuo visivo non superiore ad 1/20, trasmette gli atti relativi alla sede centrale dell'Opera;

b) nel caso, invece, in cui accerti un residuo visivo superiore ad 1/20, trasmette gli atti alla Segreteria regionale la quale provvede a notificare all'interessato, in via amministrativa, l'esito dell'accertamento oculistico.

Contro l'esito di tale accertamento l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione regionale di revisione di cui all'articolo 1, lettera *c*).

P E N N A C C H I O , *relatore.* Alla prima parte di questo articolo, mi riservo di presentare un emendamento soppressivo delle parole: « su apposito modulo », non appena sarò in possesso di alcune notizie, da me già richieste.

P R E S I D E N T E. Se non vi sono obiezioni, anche l'articolo 3 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 4.

La Commissione regionale di revisione, di cui all'articolo 1, lettera *c*), esamina gli atti trasmessi dalla Segreteria regionale dell'Opera, e, ove occorra, convoca l'interessato per sottoporlo a nuovi accertamenti.

Nel caso di conferma del residuo visivo superiore ad 1/20, il Segretario regionale dell'Opera, adotta formale provvedimento

di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

Qualora invece la Commissione accerti un residuo visivo inferiore ad 1/20, con decisione motivata accoglie il ricorso ed il Segretario regionale dell'Opera trasmette tutti gli atti alla sede centrale dell'Opera stessa.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ed analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il ricorso si intende decaduto e il Segretario regionale dell'Opera adotta formale provvedimento di declaratoria di decadenza.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 3, lettera *b*) e di cui all'articolo 4, comma terzo, della presente legge sono esaminate, presso la sede centrale dell'Opera, dall'oculista fiduciario centrale, di cui all'articolo 1, lettera *d*), il quale esprime parere definitivo in merito alle risultanze stesse.

Nel caso in cui detto oculista ritenga comunque insufficiente l'accertamento del *visus* effettuato dall'oculista fiduciario provinciale, dispone ulteriori accertamenti da effettuarsi presso la competente Commissione regionale di revisione.

Si applicano per gli accertamenti, per l'ulteriore seguito, e per il caso in cui l'interessato non si presenti per la visita, le disposizioni di cui al precedente articolo 4, a secondo che il residuo visivo accertato sia superiore ad 1/20 od inferiore ad 1/20.

Contro la decisione negativa l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione oculistica superiore, di cui all'articolo 1, lettera *e*).

Qualora, poi, l'oculista centrale ritenga insufficienti gli accertamenti di cui all'articolo 4, comma terzo, esprime parere motivato ed invia gli atti alla Commissione oculistica superiore di cui all'articolo 1, lettera *e*).

(*È approvato*).

Art. 6.

La Commissione oculistica superiore effettua gli accertamenti oculistici nei confronti di coloro i quali hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 5, comma quarto, ed esamina, inoltre, gli atti trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma quinto, dall'oculista fiduciario centrale, esprimendo in merito parere definitivo. In ogni caso, qualora lo ritenga opportuno, può procedere ad ulteriori accertamenti oculistici, convocando a visita collegiale gli interessati presso la sede centrale dell'Opera.

La Commissione, eseguiti gli accertamenti oculistici di cui al precedente comma, pronuncia parere definitivo in merito, rimettendo quindi le risultanze degli accertamenti al Presidente dell'Opera, il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza, da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ed analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il Presidente dell'Opera adotta provvedimento definitivo di decadenza del ricorso.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Tra il secondo e il terzo comma mi riservo di proporre un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « Nel caso, invece, in cui le condizioni visive diano titolo alla pensione, rimette gli atti al Comitato centrale per le determinazioni di competenza », al fine di stabilire le modalità di rimessione degli atti nel caso della sussistenza dei requisiti prescritti.

P R E S I D E N T E . L'articolo 6, se non vi sono obiezioni, è anch'esso accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 7.

Nel caso in cui lo ritenga necessario, la Opera può disporre in qualsiasi momento, relativamente al *visus*, accertamenti secondo la procedura di cui all'articolo 5 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

Sono abrogate, per quanto concerne il *visus*, tutte le disposizioni incompatibili con le disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Norme transitorie*).

Le domande di concessione della pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano giacenti presso le Commissioni oculistiche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 718, saranno esaminate, ai fini dell'accertamento delle condizioni visive, dall'oculista designato dall'Opera in seno alle stesse Commissioni secondo le modalità indicate negli articoli precedenti della presente legge.

I ricorsi presentati alla Commissione oculistica superiore, a norma dell'articolo 3 della citata legge 10 agosto 1964, n. 718, saranno esaminati dalla Commissione oculistica superiore di cui all'articolo 6 della presente legge.

La Commissione oculistica superiore esamina gli atti, convoca, ove occorra, il ricorrente per sottoporlo a nuovi accertamenti e si pronuncia sull'accoglibilità o meno del gravame; rimette quindi le risultanze della revisione al Presidente dell'Opera il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa; in tutti gli altri casi, invece, il Presidente ne dà notizia all'interessato con provvedimento interlocutorio.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita ed analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, senza fornire valide giustificazioni, il ricorso si intende decaduto e la Commissione rimette gli atti al Presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza.

(*È approvato*).

Nella prossima seduta riprenderemo in esame gli articoli 1, 3 e 6, sui quali, in linea di massima, peraltro, la Commissione si è espressa in senso favorevole.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica della tabella A della legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al personale esecutivo della Presidenza del Consiglio dei ministri » (2596) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della tabella A della legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al personale esecutivo della Presidenza del Consiglio dei ministri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I R A U D O , *relatore*. La I Commissione permanente della Camera ha approvato questo progetto d'iniziativa governativa il 5 dicembre 1967; esso è stato trasmesso al Senato in data 9 dicembre 1967. Il provvedimento prevede una modifica alla tabella A della legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al personale esecutivo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta, senza modificare la cifra globale che resta sempre di 94 unità, di aumentare il numero dei posti nella qualifica di archivista superiore — portandolo da tre a sette —, di archivista capo — portandolo da 10 a 15 — e di primo archivista — portandolo da 20 a 24 —; a tale aumento corrisponde una pari diminuzione nelle qualifiche iniziali che da 61 posti sono ridotti a 48.

Il provvedimento è giustificato dal fatto che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha i suoi archivisti distribuiti in vario modo e cioè tra gli Affari generali, gli Atti del Consiglio dei ministri e Affari legislativi, le Onorificenze, gli Affari regionali, gli Affari riservati, la Matricola e personale.

G I A N Q U I N T O . Pongo una domanda al relatore: che cosa è questo ufficio degli Affari riservati?

G I R A U D O , *relatore*. Quello che ho detto è il primo motivo; ce n'è, però, anche un altro. Nelle altre Amministrazioni dello Stato — non dico in tutte, ma certo in molte — questa diversa proporzione tra i gradi più elevati della carriera esecutiva e i gradi inferiori è già stata realizzata, tanto è vero che, per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio, essa è soltanto del 3,2 per cento, mentre per il Tesoro è del 7 per cento, per le Finanze dell'8 per cento sino al 17,54 per cento del Consiglio di Stato. Ora, anche per un motivo di dignità, non possiamo lasciare il servizio esecutivo della Presidenza del Consiglio ad un grado inferiore rispetto agli stessi servizi delle altre Amministrazioni. Aggiungo che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole in quanto la spesa è di soli 5 milioni.

Per questi motivi pregherei la Commissione di voler dare il proprio consenso al provvedimento in discussione.

G I A N Q U I N T O . Prima, ho posto una domanda al relatore che, però, non ha avuto risposta: che cosa significa « Affari riservati »?

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Si riferisce ai provvedimenti di carattere disciplinare. Tutti i Ministeri hanno in merito un protocollo riservato. La Presidenza del Consiglio ha una intera Divisione. Si tratta, poi, di cose che, ufficialmente riservate, sono in pratica a perfetta conoscenza di tutti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le dotazioni organiche del ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla tabella *A* allegata alla legge 12 maggio 1964, n. 303, sono sostituite da quelle di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.100.000 per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella *A*, di cui do lettura:

TABELLA *A*

Personale della carriera esecutiva

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Archivista superiore . . .	7
271	Archivista capo	15
229	Primo archivista	24
202	Archivista	48
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto . . .	
	Totale . . .	94
229	Assistente alla vigilanza . .	1

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Maris e Piasenti: « Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo » (2520)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Maris e Piasenti: « Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, è modificato come segue:

all'articolo 10, comma secondo, sono soppresse le parole: « ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 8 »;

all'articolo 13, comma secondo, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Un'altra frazione dell'1 per cento della somma versata dalla Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera somma sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore, oppure le cui domande fossero accolte in sede giurisdizionale a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'articolo 8 »;

all'articolo 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:

« La somma di cui al primo comma sarà pagata alle Associazioni interessate non appena la Commissione di cui all'articolo 7 ne avrà stabilito la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate ai sensi del precedente comma saranno versate in parti uguali alle predette tre Associazioni rispettivamente dopo cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla definizione dei ricorsi ».

N E N N I G I U L I A N A , *relatore*. La mia relazione sarà rapidissima. Come i colleghi sanno è dal 1962 che le vittime dei campi di concentramento e delle deportazioni attendono quella miserrima somma che lo Stato federale della Repubblica di Bonn ha messo a loro disposizione.

Presso la Presidenza del Consiglio, la Commissione ministeriale all'uopo istituita ha avuto molto da fare per compilare l'elenco dei destinatari, dato l'elevato numero di domande finora giunte.

Come i colleghi sanno, il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1963, n. 2403, stabilisce che gli elenchi di queste vittime dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in una sola volta. Conseguenza di questa procedura sarà l'inconveniente fatto presente dalle tre associazioni più direttamente interessate alla ripartizione dei fondi: cioè il ricorso di una sola persona avverso la sua esclusione o il non integrale accoglimento della sua domanda è sufficiente ad annullare l'esecutività dello stato di riparto. Il disegno di legge propone, a rimedio, la creazione di un fondo per coloro il cui ricorso venga accolto, prelevato dagli interessi maturati sulla somma versata dalla Repubblica federale tedesca e da quell'uno per cento accantonato presso il Ministero a favore di coloro che per causa di comprovata forza maggiore presentino tardivamente la domanda. In tal modo si elimina l'interferenza del singolo caso con l'intero elenco.

Le due firme dei senatori Maris e Piasenti dimostrano l'unanimità di opinioni che esi-

ste in Senato su tale problema. Raccomando, perciò, la pronta approvazione del disegno di legge in discussione.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Per la verità a questo disegno di legge sono interessati vari Ministeri ai quali è stato richiesto un parere.

Il provvedimento è di sicura equità ed urgenza, non importa spesa per lo Stato: si tratta solo di distribuire la somma messa a disposizione, a seguito di accordi internazionali, dal Governo della Repubblica federale tedesca. Pertanto il Governo non può che dichiararsi favorevole e constatare con piacere la solerzia dimostrata dagli onorevoli senatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi » (2628) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge: « Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A R T O L O M E I , *relatore.* Il presente disegno di legge provvede a prorogare i termini di scadenza del 31 dicembre 1967 per quanto concerne l'assistenza economica ai profughi e rimpatriati ospitati in centri di raccoltà, nonchè l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica; e il termine del 31 dicembre 1968 concernente la riserva, in favore dei predetti profughi e rimpatriati, dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato.

Vi sono, poi, alcune modifiche marginali da apportare alla normativa vigente in materia. La prima modifica riguarda l'estensione ai profughi del Sudan, Zanzibar, Tripolitania e Cirenaica delle provvidenze assistenziali. La seconda modifica introdotta dalla Camera dei deputati è il riconoscimento del diritto all'assistenza dei profughi non solo quando non abbiano congiunti obbligati, per legge, al loro mantenimento, ma anche quando costoro non siano in grado di assicurarglielo.

Nel disegno di legge, inoltre, si stabilisce che la domanda per il riconoscimento della qualifica di profugo può essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della legge da coloro che siano rimpatriati anteriormente alla suddetta data e si provvede al riconoscimento della qualifica di profugo ai figli nati entro nove mesi dal rientro in patria della madre.

Il triste fenomeno del rientro in patria dei profughi si è purtroppo aggravato specialmente negli ultimi tre anni; a sollievo di questa situazione il disegno di legge propone le suddette modifiche e soprattutto la proroga dei termini di scadenza fino al 31 dicembre 1972. Mi sembra che i motivi umani alla base di queste proposte siano più che sufficienti ad indurci ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

B O N A F I N I . Vorrei domandare se il presente disegno di legge interessi anche quei cittadini italiani che hanno subìto danni morali e materiali in seguito alle azioni mercenarie nel Congo. A quanto mi risulta non è stato provveduto da parte del Ministero degli esteri ad istituire un ufficio che curasse gli interessi di questi italiani rientrati nel 1966-67. Vorrei che con questa legge fossero messi in atto i provvedimenti che si erano previsti a favore di coloro che hanno subìto gravi perdite, anche della vita, durante quegli avvenimenti.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Mi rendero interprete presso gli uffici ministeriali di quanto il senatore Bonafini ha fatto ora presente. Posso dire che noi in questa materia cerchiamo sempre di applicare nella maniera più ampia e completa il dispositivo delle norme, anche rinforzandone un po' il contenuto, per estenderlo agli avvenimenti più recenti. Chi abbandona un'azienda, un'attività all'estero ed è costretto al rientro in patria, si trova esposto a bisogni e necessità infiniti.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Ad integrazione dell'intervento dell'onorevole Sottosegretario Gaspari debbo dire che il presente disegno di legge, in quanto importa una proroga di una disposizione di legge del 1964, non riguarderebbe *stricto iure* i casi congolesi del 1966-67; tuttavia, poichè riguarda genericamente l'assistenza ai profughi di Paesi africani e poichè i Ministeri degli interni e degli esteri interpretano questa norma in modo molto ampio e intervengono anche nei casi specifici posteriori alla data del 1964, anch'io mi renderò interprete, in sede governativa, di tale esigenza.

B O N A F I N I . Auspico che il Ministero degli esteri dia inoltre precise istruzioni alle Ambasciate di quei Paesi, poichè mi risulta che non vi si è ancora provveduto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo.

L'assistenza di cui al primo comma è estesa ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta.

I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole « nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento » sono sostituite dalle parole « nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarglielo ».

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 4.286.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari